

Rassegna Stampa

di Venerdì 9 gennaio 2026



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Ordini degli Ingegneri				
25	Italia Oggi	09/01/2026	<i>Ingegneri, IA gestita da professionisti (S.D'alessio)</i>	3
Rubrica Infrastrutture e costruzioni				
31/32	Il Sole 24 Ore	09/01/2026	<i>Ricostruzione, ancora 110% e 1,6 miliardi di contributi (G.Latour)</i>	4
30	Italia Oggi	09/01/2026	<i>Perizia di variante mai affidata ad esterni</i>	5
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
30	Italia Oggi	09/01/2026	<i>Pnnr, progetti finanziati boom (A.Mascolini)</i>	6
Rubrica Economia				
19	Il Sole 24 Ore	09/01/2026	<i>Gli esodati del credito 5.0 ancora in attesa di soluzioni (G.Gavelli)</i>	7
19	Il Sole 24 Ore	09/01/2026	<i>Investimenti con la spinta della deduzione maggiorata fino al 180% (L.Gaiani)</i>	8
Rubrica Professionisti				
20	Il Sole 24 Ore	09/01/2026	<i>Professionisti, per tutte le Pa precedenza al debito con Ader (L.Lovecchio)</i>	10
30	Italia Oggi	09/01/2026	<i>Nell'appalto integrato ok a progettisti-collaboratori</i>	11
Rubrica Certificazioni				
29	Italia Oggi	09/01/2026	<i>Conto termico 3.0., ecco 400 mln (M.Finali)</i>	12

Ingegneri, IA gestita da professionisti

Riserve di competenza esclusiva «necessarie» per i settori dell'ingegneria industriale e dell'informazione (che, insieme all'area civile e ambientale, formano i tre rami in cui è suddiviso l'Albo, grazie al Decreto della presidenza della Repubblica 328 del 2001), giacché oggi «la pubblica incolumità non è minacciata soltanto dal crollo di un ponte, ma anche dal malfunzionamento di un algoritmo». E, perciò, è «indispensabile» che a svolgere «le nuove prestazioni, spesso complesse», siano professionisti adeguatamente formati e nel sistema ordinistico, uscendo dalla «pericolosa deregolamentazione» che, di fatto, vige. E la richiesta che il presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri Angelo Domenico Perrini ha avanzato ieri in audizione nella commissione Giustizia di Palazzo Madama sul disegno di legge delega al governo per la riforma degli ordinamenti (1663).

Dialogando col relatore, il senatore di FdI Sergio Rastrelli, la guida degli oltre 250.000 esponenti della categoria tecnica iscritti agli Albi ha rammentato che «l'attuale assetto delle competenze professionali risale al regio decreto 2537 del 23 ottobre 1925», epoca in cui «la figura dell'ingegnere era incardinata nella tutela della pubblica incolumità, esclusivamente in relazione alla stabilità delle costruzioni e riguardo alle trasformazioni del territorio, dunque incentrata sulla realizzazione di strade, acquedotti, fognature» e così via. A seguire, col Dpr 328 del 2001, «che ha suddiviso l'Albo in tre settori – civile e ambientale, industriale, informazione – non furono attribuite riserve di competenza» al secondo e al terzo segmento, questione a cui, alla luce dello sviluppo tecnologico, a giudizio di Perrini occorre che il legislatore ponga quanto

prima rimedio, verosimilmente usando il veicolo normativo del «restyling» delle funzioni e delle caratteristiche di 15 categorie ordinistiche al vaglio del Senato.

Un tema che Rastrelli ha definito «molto delicato», nel suo scambio con il presidente, parlando di contesti che «vanno dalla gestione dell'intelligenza artificiale fino alla strutturazione delle infrastrutture informatiche» in questo momento «potenzialmente affidati a soggetti che sono sottratti alla verifica» del corretto «bagaglio» professionale, che comprende, ad esempio, l'obbligo di formazione continua ed il rispetto delle regole deontologiche, «senza che ci sia alcuna possibilità di controllo da parte dell'Ordine». E, quindi, alla domanda del parlamentare meloniano se il rimedio immaginato dagli ingegneri fosse «la previsione di una delega specifica» nel testo che sia funzionale a stabilire «degli ambiti di competenza esclusiva anche per gli altri due settori», Perrini ha risposto affermativamente.

A essere ascoltato in Commissione anche il numero uno degli spedizionieri doganali Paolo Pasqui, secondo cui «desta preoccupazione» il passaggio della riforma forense, all'esame della Camera, sulle attività di consulenza e assistenza legale «esclusive dell'avvocato». A tal proposito, a quanto apprende *ItaliaOggi*, però, in un emendamento di uno dei relatori, la deputata di FdI Marta Schifone (depositato entro il termine di questa mattina alle 10 in commissione Giustizia), ci sarebbe una soluzione che accontenterebbe Professioni Italiane, che aveva espresso il timore che venisse ristretto «fortemente l'ambito operativo di molte categorie».

Simona D'Alessio

© Riproduzione riservata

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329-IT001Q



Immobili

Ricostruzione, ancora 110%
e 1,6 miliardi di contributi —p.32

Ricostruzione, ancora 110% e 1,6 miliardi di contributi

Immobili

Per le zone colpite da sisma
arriva con la manovra
un doppio regime di sostegni

La maggior parte
delle risorse
destinate al Centro Italia

Giuseppe Latour

Superbonus al 110% più contributi potenziati, fino al 100 per cento. È il doppio regime di sostegni alla ricostruzione delle zone terremotate che prende forma dopo la legge di Bilancio 2026. Un regime che toccherà principalmente il Centro Italia (dove c'erano 5mila cantieri a rischio blocco, in assenza di strumenti di cessione dei crediti), ma non solo. Alla ricostruzione delle aree colpite dal Sisma del 2016 andrà, infatti, la gran parte dei fondi inseriti nella legge di Bilancio: 1,3 miliardi su poco più di 1,6 miliardi. Il resto se lo divideranno gli altri: principalmente, circa 200 milioni andranno in Abruzzo e poco più di 60 milioni all'Emilia-Romagna. Ma saranno coinvolti anche Ischia, Campobasso e Catania.

Il primo regime attivo per il 2026 sarà quello introdotto dal decreto Omnibus (Dl 95/2025) qualche mese fa. Quel provvedimento ha prorogato al 2026 il superbonus al 110% per le spese de-

stinate agli interventi sugli immobili interessati dagli eventi sismici in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria purché per questi lavori le istanze di concessione dei contributi pubblici siano state presentate dopo il 30 marzo 2024, lasciando ancora aperta la chance di usare la cessione del credito e lo sconto in fattura. Si tratta, di fatto, dell'ultima finestra disponibile per utilizzare il 110 per cento.

A questo regime se ne affianca un secondo, introdotto proprio dalla legge di Bilancio 2026 (al comma 616 dell'articolo 1), dopo un lungo lavoro di limatura. Il motivo di questo secondo intervento - va ricordato - è che per i lavori con istanza precedente rispetto al 30 marzo 2024 non c'era più a disposizione la cessione dei crediti. Per evitare un nuovo allungamento degli strumenti di trasferimento dei bonus, insostenibile per il Governo, è stato varato un meccanismo totalmente diverso: si tratta di un contributo, che andrà a sommarsi a quello già esistente per la ricostruzione.

Quindi, per tutti i terremoti successivi al 1° aprile del 2009, nei territori nei quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, i Commissari straordinari «sono autorizzati a riconoscere un incremento del contributo per la ricostruzione». Questo incremento

coprirà le spese eccedenti il contributo base (per le istanze presentate entro il 31 dicembre 2024) «fino a concorrenza del costo degli interventi». Si tratterà, così, di una sorta di superbonus al 100 per cento. Saranno escluse dal contributo «le unità immobiliari realizzate, anche parzialmente, in violazione delle norme urbanistiche, edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, salvo che sia intervenuta sanatoria».

Importante il tema delle risorse. La manovra individua a monte i fondi a disposizione di questi interventi: si tratta, complessivamente, di una somma di poco superiore agli 1,6 miliardi. Quasi tutti andranno alla ricostruzione del Centro Italia: a disposizione avrà 1,3 miliardi, esattamente la cifra stimata per coprire i circa 5mila cantieri che restavano esclusi dalla proroga del superbonus e che, quindi, rischiavano di restare bloccati. Per il sisma in Abruzzo del 2009 ci sarà una disponibilità di 215 milioni di euro, per quello in Emilia-Romagna del 2012 ci saranno 61,41 milioni, per la Città metropolitana di Catania ci saranno 12,10 milioni, per Campobasso 3,9 milioni e per l'isola di Ischia 0,26 milioni. Sarà, comunque, un successivo provvedimento a procedere al riparto materiale delle risorse disponibili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Perizia di variante mai affidata ad esterni

La redazione di una perizia di variante non può essere affidata ad una figura esterna che non ha partecipato alle fasi di progettazione o direzione dei lavori.

Lo precisa il servizio supporto giuridico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il parere dell'11/12/2025 n. 3892 in merito alla competenza a redigere perizie di varianti relativamente ad un lavoro pubblico. La possibilità di apportare varianti può essere nota, come opzione, a tutti i partecipanti ad una gara quando si tratti di modifiche che erano espressamente ipotizzate nei documenti di gara con clausole "chiare, precise e inequivocabili", come prevede il comma 1 lettera a dell'articolo 120 del codice appalti, oppure possono essere dettate da eventi o circostanze imprevedute o imprevedibili. In relazione a queste fattispecie si pone quindi il problema del soggetto competente a predisporre la variante al progetto. Nel caso esaminato dal Ministero delle infrastrutture una stazione appaltante chiedeva se un soggetto diverso dal RUP (responsabile unico del progetto), dal progettista e dal direttore dei lavori potesse redigere perizie di variante per un lavoro pubblico. Il riferimento era quindi ad una figura che non era intervenuta in nessuna fase del lavoro (progettazione e direzione lavori) e che fosse esterna all'amministrazione.

Per il Ministero delle infrastrutture la possibilità di incaricare un soggetto esterno, non coinvolto nella fase di progettazione e/o di direzione dei lavori non è percorribile: "secondo il nuovo codice dei contratti pubblici, la redazione delle perizie di variante segue un iter procedurale preciso che coinvolge specifiche figure professionali".

Invero, le figure competenti per le perizie di variante sono il direttore dei lavori che fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 120, comma 1, lett. c) del codice e propone al RUP le modifiche.

Pertanto, secondo i tecnici del Ministero, "la responsabilità della proposta di varianti spetta al direttore dei lavori, che deve valutarne la necessità, l'adeguatezza delle modifiche e l'impatto complessivo sul progetto". Ciò deriva dal fatto che - si sottolinea nel parere - nel codice si delinea un sistema di responsabilità per il quale da un lato il direttore dei Lavori ha la competenza tecnica specifica per proporre le varianti, avendo seguito l'esecuzione dell'opera e conoscendo le problematiche emerse e dall'altro lato il RUP coordina l'intero processo e ha la responsabilità decisionale. Il terzo soggetto (il progettista originario) "può essere coinvolto per le variazioni che richiedono modifiche progettuali sostanziali".

Invece un professionista che non ha partecipato alle fasi precedenti non può intervenire dal momento che non ha "conoscenza diretta del progetto e delle sue specifiche tecniche, consapevolezza delle problematiche emerse durante l'esecuzione, continuità tecnica e amministrativa necessaria per valutare l'opportunità e la correttezza delle modifiche da ultimo responsabilità procedurale prevista dal codice".

L'unica eccezione può immaginarsi laddove vi sia un "impedimento o sostituzione delle figure originarie ma è sempre necessario un incarico formale da cui derivino le relative responsabilità procedurali.

© Riproduzione riservata

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329-1T001Q

Il Governo ha presentato alla Cabina di regia la settima relazione sullo stato di attuazione

Pnnr, progetti finanziati boom

Passati in meno di un anno da 270 mila a oltre 550 mila

PAGINA A CURA
DI ANDREA MASCOLINI

Nel corso del 2025, il numero dei progetti finanziati è raddoppiato, il numero dei progetti completato è triplicato e il numero di quelli in completamento e in corso di esecuzione registrato sul sistema ReGiS, è aumentato del 20% circa; al 30 novembre 2025 sono stati spesi 101 miliardi pari al 72,1% delle risorse ricevute dall'UE. E' quanto evidenzia il Governo che poco prima delle festività natalizie ha presentato alla Cabina di regia del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la settima relazione sullo stato di attuazione del PNRR che verrà poi trasmessa alle Camere. Dai dati diffusi con la relazione al 30 novembre 2025, i progetti finanziati, per i quali risulta dal sistema ReGiS un impegno delle risorse, sono 550.917, laddove all'11 gennaio 2025, ne risultavano 270.406.

I progetti conclusi sono aumentati da 127.000 a 383.933. I progetti in via di conclusione e in corso di esecuzione sono 152.580 (rispetto ai 131.926 all'11 gennaio 2025). Nella relazione si specifica che l'incremento riflette il progressivo completamento, da parte dei soggetti attuatori, delle attività di registrazione e aggiornamento dei progetti.

Si tratta di dati soggetti a continui aggiornamenti, man mano che le amministrazioni completano le attività di verifica e validazione sulla piattaforma ReGiS. Il Governo tiene a fare notare che il meccanismo del PNRR si fonda su un modello orientato alla performance, che condiziona l'accesso alle risorse europee al conseguimento di milestone e target, non all'avanzamento

della spesa che viene costantemente monitorato per il suo rilievo in termini di politica economica a livello nazionale.

Tutto ciò avviene in coerenza con quanto previsto dall'articolo 10 del Regolamento RRF 2021/241, inserisce il PNRR nel quadro della governance economica europea e ne definisce le regole di attuazione e valutazione. Negli ultimi mesi, si legge della relazione, "in linea con l'avanzamento dei progetti, si è registrata una significativa accelerazione della spesa".

Al 30 novembre 2025, infatti, secondo i dati rilevati da ReGiS il 19 dicembre 2025, la spesa delle risorse PNRR ha raggiunto i 101,3 miliardi di euro, pari al 72,1 per cento delle risorse sinora ricevute dall'Italia e sta progredendo a un ritmo significativo". Dalla Relazione si evince poi che l'avanzamento più elevato riguarda Affari Esteri, Imprese e Università, con una spesa pari al 60% delle risorse assegnate, mentre il più basso riguarda Lavoro (26,5%) e Cultura (27,4%).

La quota maggiore è quella spesa dal Ministero delle infrastrutture, pari a 22,18 miliardi di euro, il quale è assegnatario dello stanziamento più elevato (41,19 miliardi), con uno stato di avanzamento pari al 53,9%. A seguito dell'ultima revisione del Piano, i 24 filoni che risultavano maggiormente in ritardo sono stati fatti rientrare nelle facilities, sicché per

il loro completamento saranno disponibili fino a tre anni in più, per un importo totale di 23,83 miliardi di euro.

Per tali filoni entro la data del 30 agosto 2026 si dovrà solamente assumere l'impegno giuridicamente vincolante.

Al netto di tali filoni, entro agosto 2026 dovranno inve-

ce essere completati investimenti per un importo totale di 170,8 miliardi rispetto ai quali - come si evince dalla Relazione semestrale - a fine novembre l'avanzamento finanziario si attesta sul 59,3%, un dato che evidenzia la necessità di accelerare per rispettare la scadenza estiva. Infine la relazione mette in luce che, a valle della revisione, dopo l'approvazione della ottava richiesta di pagamento, 44 riforme e 18 investimenti del Piano non prevedono ulteriori milestone e target e, quindi, possono ritenersi completati sul fronte del PNRR.

© Riproduzione riservata

Speciale appalti

Tutti i venerdì una pagina
nell'inserto Enti Locali
e una sezione dedicata su

www.italiaoggi.it/specialeappalti



Gli esodati del credito 5.0 ancora in attesa di soluzioni

Le prospettive

In cerca di risposte

Giorgio Gavelli

Qual è il beneficio fiscale sugli investimenti che erano stati destinati al credito d'imposta Transizione 5.0 (articolo 38 del Dl 19/2024) ma che sono rimasti "orfani" di tale misura per effetto dell'anticipata interruzione a causa del contingentamento dei fondi dedicati? A questo domanda non risponde né la legge di Bilancio 2026 né il decreto interministeriale previsto dal comma 433 dell'articolo 1 della stessa legge e di cui il 5 gennaio scorso, trasmesso nei primi giorni di gennaio dal Mimit (ministero Imprese e made in Italy) al Mef (ministero Economia) per il «concerto» previsto dalla legge. Tale decreto che definisce le modalità attuative del

nuovo Piano Transizione 5.0 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 7 gennaio) non si occupa degli investimenti «a cavallo» tra vecchia e nuova misura, sia che abbiano versato il previsto acconto di almeno il 20% entro fine 2025, sia che siano state solamente prenotate con la relativa comunicazione.

Allo stato, sembra che – salvo nuovi finanziamenti dedicati – il destino degli «esodati» del 5.0 (stante anche il non rifinanziamento della misura nella legge di Bilancio) possa essere quello di un atterraggio al nuovo iperammortamento, il quale, tuttavia, nel passaggio parlamentare, ha perso la maggiorazione dell'incentivo dedicata, proprio, agli investimenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica e riduzione dei consumi energetici di struttura o di processo. Si tratta di un passo indietro di cui non è semplice calcolare il differenziale – stante la diversità delle due misure – ma che difficilmente potrà accontentare in pieno le imprese che avevano imboccato il difficile percorso del credito 5.0 senza arrivare a destinazione, sia per la diversa intensità delle due misure (si veda «Il Sole 24

Ore» del 19 dicembre) che per il prolungamento dei tempi che, nonostante la celerità con cui è stato annunciato il decreto attuativo sugli iperammortamenti, si profila all'orizzonte. Ricordiamo che, dopo il decreto del 6 novembre, che aveva ufficializzato l'esaurimento delle risorse (nel frattempo ridotte), il ministero, con un avviso pubblicato il 25 novembre, aveva imposto alle imprese che avevano presentato domanda sia per il credito 4.0 che per quello 5.0 di optare, entro due giorni, per una delle due misure e a quelle che avevano inviato comunicazione di completamento dell'investimento l'obbligo di rinunciare, entro cinque giorni dalla comunicazione del Gse, alle risorse prenotate sul credito non fruito. Una fine anticipata rispetto a quanto previsto dalla norma, che doveva agevolare gli investimenti realizzati sino al 31 dicembre 2025, con coda al 28 febbraio 2026 per interconnessione e perizia asseverata. Quest'ultima data costituisce ora lo spartiacque per comprendere bene l'aggiornamento dei numeri in gioco sugli investimenti effettivamente completati e ipotizzare le possibili soluzioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.





Investimenti con la spinta della deduzione maggiorata fino al 180%

Agevolazioni. Torna l'iperammortamento: conto alla rovescia entro il 30 settembre 2028. Rinnovati gli allegati dei beni agevolabili ma ammessi solo quelli prodotti in Paesi Ue o See

Luca Gaiani

Ritorna l'iperammortamento, ma cambia la lista dei beni 4.0. Il comma 427 della legge di Bilancio 2026 (legge 199/2025) agevola gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 e fino al 30 settembre 2028 con una deduzione maggiorata degli ammortamenti e dei canoni di leasing variabile tra il 180% e il 50% del costo. Attenzione alle date di effettuazione e al divieto di cumulo con i crediti 4.0 per gli investimenti del primo semestre 2026. E su questi punti si attende l'ufficializzazione dei chiarimenti del decreto interministeriale tra Mimit e Mef (si veda quanti anticipato da «Il Sole 24 Ore» del 7 gennaio).

Investimenti 2026

Il legislatore abbandona i crediti di imposta e ritorna agli incentivi per gli investimenti basati sulle super deduzioni dal reddito di impresa. A partire dal 1° gennaio 2026 e fino al 30 settembre 2028, gli investimenti in beni materiali e immateriali 4.0, che ora sono elencati negli allegati IV e V alla legge di Bilancio 2026 (in sostituzione di quelli della legge 232/2016), usufruiscono di una maggiorazione del costo pari al 180% (fino a 2,5 milioni), al

100% (scaglione tra 2,5 e 10 milioni) e al 50% (scaglione tra 10 e 20 milioni).

Sono agevolabili anche i beni strumentali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo anche a distanza in base all'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del Dlgs 199/2021, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del Dl 181/2023.

Gli investimenti devono essere effettuati in strutture produttive ubicate in Italia e devono riguardare beni prodotti nella Unione europea o in Stati compresi nello Spazio economico europeo.

Come si applica

La maggiorazione del costo si deduce nelle dichiarazioni dei redditi. L'importo annuale sarà pari al coefficiente di ammortamento (Dm 31 dicembre 1988), ridotto alla metà nell'esercizio di entrata in funzione, moltiplicato per la maggiorazione. Ad esempio, per un macchinario del costo di 1.000.000, con coefficiente di ammortamento 15%, nel primo anno si

dedurranno 135.000 euro (7,5% di 1.800.000), nel secondo e nei successivi 270.000 e così via. Per i beni in leasing la maggiorazione si ripartisce su un periodo pari alla durata del contratto, ma non inferiore alla metà del tempo di ammortamento.

Nel caso di esercizio in perdita fiscale, l'iperammortamento accresce il risultato negativo riportabile a nuovo e la fruizione viene dunque differita al momento in cui visrà un reddito imponibile capiente.

Scaglioni annuali

Gli scaglioni di costo, stando a precedenti interpretazioni sui crediti 4.0 (circolare 14/E/2022), dovrebbero essere annuali, rigenerandosi nel 2027 e nel 2028. Se dunque un'impresa effettua 2,5 milioni di investimenti nel 2026 e altri 2,5 milioni nel 2027 dovrebbe poter usufruire del 180% su entrambi gli importi. Questo aspetto dovrà essere confermato dalle Entrate.

Il costo su cui si applicano le percentuali si quantifica in base all'articolo 110 del Tuir. Agli effetti dell'iperammortamento, rilevano anche gli oneri accessori di diretta imputazione di cui all'articolo 110, comma 1, lettera b), del Tuir; per la loro individuazione occorre riferirsi a quanto previsto dal principio contabile Oic 16 (risoluzione 152/E/2017).

Per individuare la data di effettuazione degli investimenti si utilizzano le regole di competenza previste dall'articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir, anche in deroga al principio di «derivazione rafforzata»: consegna o spedizione per cessioni di beni, ultimazione per gli appalti. In ogni caso, rileva la data di passaggio di proprietà se essa è successiva a questi eventi.

Comunicazioni al Mimit

Anche per l'iperammortamento si dovranno presentare comunicazioni al ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit) analoghe a quelle già sperimentate con i crediti 4.0. Appositi provvedimenti ne definiranno contenuto e termini.

Se, nel periodo di deduzione delle quote di iperammortamento i beni agevolati vengono ceduti oppure delocalizzati all'estero, non si decade dall'agevolazione e si prosegue nella deduzione a condizione che, nello stesso esercizio di cessione/delocalizzazione, si effettui un investimento sostitutivo in un bene strumentale con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Se il costo del

nuovo bene è inferiore a quello del cespite dismesso, la fruizione dell'iperammortamento prosegue, ma solo fino a concorrenza del costo del

nuovo investimento.

L'acconto previsionale dell'esercizio 2026 non potrà tener conto dell'ipe-

rammortamento di cui si dovesse eventualmente usufruire a consuntivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.





Professionisti, per tutte le Pa precedenza al debito con Ader

La procedura

Al via dal 15 giugno

Luigi Lovecchio

Professionisti senza difese preventive una volta che sarà operativo il nuovo obbligo di verifica in caso di pagamenti della pubblica amministrazione. Con l'articolo 1, comma 725, della legge 199/2025, a decorrere dai pagamenti effettuati dal 15 giugno, da parte degli enti pubblici in favore di lavoratori autonomi, in caso di morosità del professionista nei confronti dell'agente della riscossione, di qualunque importo, l'ente pubblico sarà tenuto a versare direttamente in favore di agenzia delle Entrate Riscossione (Ader) le somme dovute, entro i limiti dell'importo da erogare al professionista stesso. La modifica è intervenuta nel corpo dell'articolo 48-bis del Dpr 602/1973.

In particolare, la norma stabilisce che, in caso di pagamenti maggiori di 5mila euro effettuati a qualsiasi titolo e nei confronti di qualsiasi beneficiario da una Pubblica amministrazione, questa ha l'obbligo di segnalare al sistema informativo di agenzia delle Entrate Riscossione il pagamento in corso. Se da questa segnalazione emerge che il destinatario del versamento ha debiti scaduti per almeno 5mila euro, l'ente pubblico sospende il pagamento per un periodo di 60 giorni, in attesa che l'agente della riscossione notifichi il pignoramento presso terzi.

Vale ricordare come questa procedura, a decorrere dal 1° gennaio

2026, sia stata estesa ai pagamenti maggiori di 2.500 euro effettuati in favore di dipendenti pubblici.

Ebbene, la disciplina in esame è stata integrata con un nuovo comma, dedicato esclusivamente ai titolari di reddito di lavoro autonomo. Si prevede in particolare che in caso di versamenti di qualsiasi importo, purché correlati all'attività professionale svolta dai beneficiari, inclusa quella prestata in favore di soggetti ammessi al gratuito patrocinio, l'ente pubblico debba verificare il sistema informativo dell'Ader.

Qualora da tale verifica emergano delle morosità del beneficiario di qualunque importo, l'ente pubblico provvede a versare direttamente all'agente della riscossione le somme a questi dovute e l'eventuale differenza al professionista.

Come si vede, la differenza principale tra la procedura standard e quella speciale, appena introdotta, è che mentre nella prima il destinatario del versamento riceve l'atto di pignoramento presso terzi da parte dell'Ader, in quella in esame lo stesso si vede direttamente decurtare il corrispettivo maturato. Questo pone il problema non di poco conto di individuare le modalità di difesa del professionista nei confronti di pretese che potrebbero essere del tutto infondate, ad esempio, in quanto derivanti da atti non correttamente notificati.

A questo riguardo, è utile rimarcare come, qualora il pignoramento

presso terzi rappresenti il primo atto con cui si manifesta la pretesa tributaria, sia possibile impugnare tale atto davanti ai giudici tributari (Sezioni Unite 7822/2020). Ne deriva che, nello schema classico dell'articolo 48-bis del Dpr 602/1973, il debitore ha uno strumento di difesa per prevenire il pagamento di somme ingiuste. Così non è nella nuova procedura riferita ai professionisti.

Occorrerebbe quindi stabilire che, prima di effettuare la decurtazione degli onorari, Ader inviasse una comunicazione informativa al debitore. In proposito, si ricorda che uno dei casi in cui il contribuente è legittimato a impugnare la cartella di pagamento non notificata, conosciuta attraverso l'estratto di ruolo, è proprio il timore di subire le verifiche previste nell'articolo 48-bis del Dpr 602/1973 (articolo 12 del Dpr 602/1973). Ne deriva che, attraverso la comunicazione preventiva dell'Ader, l'interessato sarebbe messo in grado di impugnare il provvedimento impositivo non ricevuto in precedenza.

In alternativa, si costringerebbero i professionisti che sono in procinto di ricevere pagamenti da parte di una pubblica amministrazione di richiedere cautelativamente l'estratto di ruolo all'agente della riscossione, al fine di controllare se sussistono debiti che potrebbero mettere a rischio la corresponsione dell'onorario.

La modifica ha efficacia a partire dai versamenti eseguiti dal 15 giugno 2026. Ma i debiti oggetto di rateazione o di rottamazione non determinano pregiudizi ai fini della procedura in esame, poiché non sono debiti scaduti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**In caso di morosità
emerse dalla verifica
il versamento copre
prima la parte del ruolo
e poi il resto della parcella**

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329

Nell'appalto integrato ok a progettisti-collaboratori

In un appalto integrato l'impresa di costruzioni può avvalersi di un progettista anche depositando un contratto di collaborazione professionale, non essendo vincolata alla stipula di un contratto di avvalimento. Lo ha affermato il TAR Sicilia - Catania, sezione prima, con la sentenza n. 3739 del 24/12/2025 relativamente ad una procedura per l'affidamento di un appalto integrato nella quale un'impresa, sprovvista dei requisiti progettuali indicati nel bando di gara, aveva indicato un progettista che ne era in possesso producendo un contratto di collaborazione professionale e non un contratto di avvalimento. Veniva quindi eccepita la violazione dell'articolo 44 del codice appalti che, in queste situazioni impone all'impresa di associare il progettista in un raggruppamento oppure di "avvalersi" di esso. I giudici censurano l'operato della stazione appaltante partendo innanzitutto dalla considerazione che il termine "avvalersi" previsto dalla disposizione del codice appalti va inteso in senso atecnico in quanto non sussiste l'obbligo di sottoscrivere un contratto di avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice ma è sufficiente un legame professionale (es. contratto di prestazione d'opera) che assicuri la riconducibilità della progettazione a soggetti abilitati. Ciò premesso il TAR chiarisce anche che il progettista "indicato" dall'impresa partecipante a una gara per appalto integrato non assume la qualifica di offerente o di concorrente, ma quella di prestatore d'opera professionale. Alla luce di tale assunto i giudici deducono che l'omessa o incompleta indicazione del suo nominativo in sede di gara non determina un'incertezza assoluta sull'identità dell'offerente e non giustifica l'esclusione immediata, bensì legittima il soccorso istruttorio. Infine la sentenza tratta anche un profilo relativo alla possibile interpretazione della clausola del bando come tale da imporre il ricorso obbligatorio all'avvalimento ex art. 104 per i requisiti di progettazione, affermando che se così interpretata la clausola violerebbe il principio di massima partecipazione e di non discriminazione tra operatori economici. In altre parole si precluderebbe la partecipazione a professionisti singoli o associati non organizzati in forma d'impresa.

— © Riproduzione riservata —



Sono incentivabili azioni per incremento dell'efficienza energetica e produzione di energia

Conto termico 3.0., ecco 400 mln

A disposizione delle p.a. nel 2026 per sostenere interventi

DI MASSIMILIANO FINALI

Nel 2026 le pubbliche amministrazioni su tutto il territorio nazionale potranno contare su 400 milioni di euro per sostenere interventi di efficientamento energetico. Il conto termico 3.0 è già accessibile grazie alla pubblicazione delle regole operative a cura del Gse, dopo l'entrata in vigore del nuovo incentivo riformato a partire dallo scorso 25 dicembre. Gli enti pubblici possono incentivare interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili grazie a un sostegno in conto capitale fino al 65% delle spese ammissibili, con possibilità di raggiungere il 100% in determinati casi.

Le novità rispetto al passato. Rispetto al 2.0, il nuovo conto termico 3.0 prevede l'estensione del perimetro delle p.a. che possono accedere al meccanismo e l'ampliamento delle tecnologie incentivabili.

Gli enti pubblici potranno anche avvalersi del contributo anticipato per la redazione della diagnosi energetica, pari al 50% della spesa da sostenere, e potranno accedere al meccanismo anche tramite le comunità energetiche rinnovabili o i gruppi di autoconsumatori di cui siano membri. Sempre le pubbliche amministrazioni potranno accedere al meccanismo mediante un soggetto privato nell'ambito di una configurazione di partenariato pubblico-privato. Il nuovo conto termico ha stabilito inoltre l'innalzamento della quota incentivata al 100% della spesa per interventi realizzati su edifici di proprietà dei comuni con popolazione fino a 15 mila abitanti e da essi utilizzati. Infine, è prevista la miglioramento dell'incentivo per al-

cune categorie di interventi di efficienza energetica che utilizzano componenti esclusivamente prodotti nell'Unione europea o che prevedono l'installazione di impianti con moduli fotovoltaici iscritti al "registro delle tecnologie del fotovoltaico".

Le p.a. ammesse. Sono comprese nelle amministrazioni

pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, tutti gli enti pubblici non economici, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale e le agenzie pubbliche nazionali. Rientrano anche gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale, le cooperative di abitanti, le società in house, gli enti contenuti nell'elenco delle amministrazioni

pubbliche divulgato dall'Istat e i concessionari che gestiscono servizi pubblici utilizzando immobili di enti territoriali o locali.

Gli interventi ammissibili. Gli interventi incentivabili riguardano isolamento termico di

superfici opache delimitanti il volume climatizzato, sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato, installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solari esterni di chiusure trasparenti con esposizione al sole, fissi o mobili, non trasportabili, nonché trasformazione degli edifici esistenti in "edifici a energia quasi zero". So-

no ammessi anche progetti di sostituzione di sistemi per l'illuminazione di interni e delle pertinenze esterne esistenti con sistemi di illuminazione efficienti, installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico degli impianti termici ed elettrici, installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici e installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo. I progetti riguardano anche miglioramenti degli impianti di climatizzazione invernale, scaldacqua a pompe di calore e impianti solari termici.

© Riproduzione riservata



Finanziabili anche "edifici a energia quasi zero"

